

Allegato "A" al n. 16056 rep. e n. 11500 racc.
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione **"Italian Health & Rescue Society ETS"**.

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Pesian di Prato, con indirizzo, attualmente, in Via Cotonificio, 92.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

In particolare l'associazione persegue finalità di solidarietà sociale e culturale favorendo e promuovendo lo sviluppo scientifico e culturale nel settore "salute, sicurezza, prevenzione e soccorso sul territorio" e persegue finalità di utilità sociale nell'interesse generale, con l'obiettivo di diffondere la cultura del soccorso e della sicurezza a favore della comunità, promuovendo comportamenti virtuosi nell'ambito della prevenzione alla salute, intesa anche come corretti stili di vita, inoltre promuove la diffusione di buone pratiche per soccorritori professionali e occasionali che a vario titolo possono incontrare emergenze sanitarie sul territorio; promuove altresì attività di analisi, studio, divulgazione e formazione nei confronti della popolazione per migliorare gli stili di vita.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione si propone di:

- promuovere la formazione culturale per la prevenzione e la sicurezza del cittadino con particolare attenzione al mondo della scuola, sviluppando progetti anche in collaborazione con gli uffici scolastici regionali;
- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel settore di cui all'oggetto sociale anche attraverso la divulgazione di pubblicazioni e di periodici specialistici;
- promuovere la cultura e l'educazione al soccorso, in particolare sulla rianimazione cardio-polmonare con l'utilizzo del defibrillatore e sull'uso dei presidi sanitari, recependo le linee guida internazionali e le future modificazioni;
- raccogliere ed elaborare materiali di carattere statistico per studi e analisi in





relazione al settore di cui all'oggetto sociale, anche in collaborazione con le Facoltà Universitarie, in particolare di Medicina e Chirurgia;

- lo sviluppo e la ricerca, anche progettuale per la realizzazione di standard e procedure, rivolte a programmi formativi per l'addestramento di tutti i soggetti che a vario livello sono impegnati nei settori in oggetto, in particolare che operano nella Protezione Civile, nell'emergenza sanitaria extra-ospedaliera, nella ricerca e recupero di persone e nel soccorso;

- addestrare e aggiornare professionisti del soccorso acquatico (Assistenti Bagnanti) operanti in piscina, acque interne e mare, sviluppando procedure operative e tecniche atte alla prevenzione e il soccorso, al fine di diminuire le morti per annegamento dovuto alla sindrome da sommersione o per incidenti riconducibili al contesto acquatico;

- promuovere l'efficacia, l'efficienza e il miglioramento continuo delle linee guida e della qualità della formazione continua a livello nazionale e internazionale nel settore di cui all'oggetto sociale, anche in collaborazione con le Organizzazioni Internazionali, Istituzioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Istituto Superiore di Sanità e con tutti gli organi preposti dalle normative vigenti, Facoltà universitarie, le Società scientifiche, le Istituzioni, Fondazioni, Scuole o Agenzie didattiche sia pubbliche che private che operano in ambito sanitario, nella sicurezza e nella prevenzione, gli Ordini professionali e i Collegi delle professioni sanitarie, infermieristiche, gli organismi e le Associazioni del volontariato e della Protezione Civile e le associazioni dei cittadini per la tutela della salute;

- l'organizzazione e lo svolgimento di congressi e convegni, nonché corsi, incontri di studio o di ricerca di qualsiasi genere ed indirizzo, mostre, manifestazioni ed eventi in genere a carattere tecnico, scientifico, culturale e divulgativo relative allo scopo associativo, per personale sanitario e per chi non appartiene alla professione sanitaria;

- promuovere, curare e gestire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente con programmi annuali di Educazione Continua in Medicina (ECM);

- approfondire gli aspetti deontologici e giuridici dei settori in oggetto; e proporre procedure e regole di comportamento per un più corretto svolgimento dell'attività professionale;

- istituire premi, borse di studio e finanziamenti per la ricerca;

- prevedere sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione si propone di operare nei seguenti campi:

- studio e analisi di specifiche tematiche riguardanti la tutela della salute, il benessere psicofisico e sicurezza del cittadino;

- formazione e aggiornamento dei professionisti che operano a vario titolo nei campi della salute, sicurezza, prevenzione e soccorso;

- diffusione di progetti di prevenzione atti a sensibilizzare e formare la popolazione e il mondo della scuola sulle buone pratiche per il benessere psicofisico, la tutela della salute e la sicurezza;

- diffusione di progetti atti a sensibilizzare e formare gli operatori, la popolazione e il mondo della scuola sulle buone pratiche per il benessere, la sicurezza del mondo animale e la relazione con esso;

- educazione e formazione al Primo Soccorso extraospedaliero in tutte le

sue declinazioni;

- sicurezza in abito sociale e lavorativo;
- soccorso Acquatico e Salvataggio in tutte le sue declinazioni (compresa la formazione e l'aggiornamento di Assistenti Bagnanti);
- rianimazione cardio polmonare anche con uso del DAE.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, in quanto ente del terzo settore può esercitare altre attività diverse strumentali e secondarie rispetto alle attività sociali individuate nello statuto ma in nessun caso riconducibili ad attività imprenditoriali.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 4) CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione e i suoi legali rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno alcun carattere partitico e o politico e devono mantenere in ogni momento un'assoluta indipendenza e autonomia, sia politica che finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali o di potere economico, in particolare l'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale diretta o indiretta.

L'associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma di formazione continua in medicina ECM.

L'Associazione libera, apartitica, apolitica, volontaria, di utilità sociale, con valenza nazionale riunisce tutti coloro che a vario titolo, nel settore "Salute, Sicurezza, Prevenzione e Soccorso sul territorio" possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali in ambito umano e veterinario.

ART. 5) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

TITOLO II **FONDO COMUNE**

ART. 6) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 117 del 2017 il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 117 del 2017., è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la



propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile secondo le modalità di seguito elencate:

= sono "Soci Fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

= sono "Soci Ordinari" i soci che appartengono alle seguenti professioni sanitarie:

- Medico Chirurgo
- Farmacista
- Veterinario
- Biologo
- Psicologo
- Infermiere
- Infermiere pediatrico
- Ostetrica
- Tecnico Sanitario di Radiologia medica
- Dietista
- Fisioterapista
- Educatore Professionale
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Assistente Sanitario

i quali, direttamente o indirettamente, perseguono gli obiettivi sociali;

= sono "Soci Affiliati" i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione.

Tutti gli associati hanno medesimi diritti e obblighi.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure

di prevenzione personali o reali;

- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di



gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

La quota associativa non può essere trasferita né per atto tra vivi né mortis causa.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 12) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il recesso ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reinserito nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, essa esprime il principio di democraticità dell'Ente, attraverso il procedimento di elezione democratica degli organi con votazione a scrutinio segreto e con durata

limitata nel tempo. L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato in regola con la quota associativa che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;





- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17) QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione deve essere approvata con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 21 cod. civ. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono



Stefano Rubin

intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Al momento dell'assunzione della carica dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione in merito nonché dovrà essere dichiarato ogni potenziale conflitto d'interessi, che verrà regolato e gestito secondo quanto previsto dal Codice Etico dell'associazione; in particolare per i legali rappresentati e amministratori è richiesto il non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse che siano in conflitto con gli scopi dell'associazione, ad eccezione del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Qualora un componente di qualsiasi organo sociale incorresse in una delle predette ipotesi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Presidenza.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo può istituire e cancellare Comitati Tecnico-Scientifici, commissioni e i gruppi di lavoro, che si occupano di quanto attiene alla ricerca, alla formazione ed in genere all'attività scientifica nel settore di cui all'oggetto sociale. Il Consiglio Direttivo definisce il numero di componenti, gli obiettivi e le aree d'intervento e nomina i coordinatori.

I tempi di attività dei Comitati, delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono definiti dal consiglio direttivo in funzione degli obiettivi e delle attività da svolgere.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il mandato venissero a mancare uno o più membri non superanti la metà dei componenti dell'organo direttivo, si procederà alla loro sostituzione integrando l'organo stesso con il subentro del/dei candidati non eletti in ordine di preferenze.

Qualora, a causa di dimissioni o per qualsiasi altro motivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti dell'organo direttivo, questo dovrà considerarsi decaduto nella sua interezza. In tal caso dovrà essere convocata apposita Assemblea ordinaria per il rinnovo integrale dell'organo.

ART. 23) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 24) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

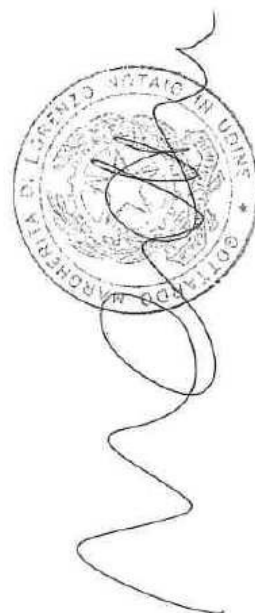
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 25) COMITATO SCIENTIFICO, COMMISSIONE DIDATTICA, RAPPRESENTANZA REGIONALE

Il coordinatore e i membri del Comitato Scientifico, sono scelti tra i soci ordinari dell'associazione con comprovata esperienza, competenza culturale e scientifica nei settori di intervento. Possono far parte del comitato scientifico, in qualità di aggregati, anche esperti dello specifico settore e/o non soci dell'associazione.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla, secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, la qualità delle attività scientifiche svolte dall'associazione e della produzione tecnico scientifica e svolge le seguenti funzioni:

- stabilisce la metodologia e le priorità per l'elaborazione e la produzione di linee guida, buone pratiche cliniche, raccomandazioni, documenti di posizione;
- istituisce gruppi di lavoro ad hoc per l'elaborazione dei documenti, valuta i



Handwritten signature: Maria Carla

documenti scientifici prodotti e li sottopone per approvazione al Consiglio Direttivo;

- crea gruppi di ricerca ad hoc per la realizzazione di studi clinici o sperimentali; valuta update, survey e progetti di ricerca;
- valuta i feedback ottenuti dagli eventi e corsi circa la formazione effettuata al fine di aggiornare i documenti;
- collabora con le redazioni delle riviste di settore;
- propone gruppi di studio che nascono dalla libera associazione di soci e non soci con specifiche e qualificate competenze che abbiano consistenza numerica e finalità scientifica in linea con gli obiettivi dell'associazione.

Le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico e Scientifico potranno essere previste in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il coordinatore e i membri della commissione didattica, sono scelti tra i soci dell'associazione con competenza culturale e didattica e comprovata esperienza nel campo della formazione. Possono far parte della commissione didattica, in qualità di aggregati, anche esperti dello specifico settore e/o non soci dell'associazione.

I compiti della commissione didattica sono:

- delineare modelli di formazione per lo sviluppo di competenze professionali;
- promuovere e mantenere l'attività formativa degli associati e degli istruttori elaborando programmi annuali di formazione anche ECM;
- coordinare l'attività formativa dell'associazione.
- mantenere i rapporti con il consiglio direttivo, il comitato scientifico e le commissioni o gruppi di lavoro.

I rappresentanti regionali (uno per regione o provincia autonoma) possono essere invitati a partecipare alle Riunioni del Consiglio Direttivo qualora gli argomenti posti all'Ordine del Giorno siano di loro pertinenza.

I tempi di attività dei rappresentanti regionali sono definiti dal consiglio direttivo.

Le modalità di funzionamento dei Rappresentanti Regionali potranno essere previste in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e che potrà anche essere personalizzato in caso di specifiche necessità o esigenze.

Il rappresentante regionale ha le seguenti funzioni:

- recepisce le istanze e le proposte dei soci e le indirizza agli organi sociali di pertinenza;
- collabora all'organizzazione di eventi sul territorio (corsi e convegni);
- collabora alla diffusione delle novità ed iniziative associative;
- fornisce feedback sui documenti associativi e monitora la qualità della formazione erogata;

I Rappresentanti Regionali non hanno autonomia finanziaria.

ART. 26) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.



Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

ART. 28) GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche associative sono gratuite.

TITOLO VII

BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 31) PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA'

E' fatto obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione, che deve essere aggiornato costantemente.

Al fine di dare la massima trasparenza sulle attività associative dovranno essere obbligatoriamente pubblicati sul sito internet dell'associazione:

- i bilanci preventivi e consuntivi;
- tutti gli incarichi retribuiti;
- tutte le attività scientifiche svolte e/o in corso.

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL

PATRIMONIO

ART. 32) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 33) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 35) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

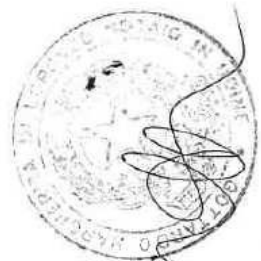
ART. 36) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.



Handwritten signature: Mario Carlini